

Nota della Segreteria Generale in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie

All'esito dei lavori della Commissione paritetica italo-vaticana istituita per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici in materia di edilizia di culto e di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici predispose la circolare n. 26/1998, recante in allegato la circolare del Ministero dell'Interno n. 111 del 20 aprile 1998. L'indicata circolare del Comitato, con l'acclusa modulistica, e la richiamata circolare del Ministero dell'Interno offrivano opportune istruzioni per le vicende relative al riconoscimento nell'ordinamento statale della nascita e del mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico.

Tenuto conto del tempo trascorso e delle esigenze che nel frattempo sono andate sempre più evidenziandosi sull'intero territorio nazionale, il Consiglio per gli Affari Giuridici, con il supporto dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, ha approfondito le procedure riguardanti la soppressione e il mutamento sostanziale delle parrocchie, coordinandosi con i competenti Uffici ministeriali.

La fruttuosa collaborazione con il Ministero dell'Interno ha consentito di elaborare la "Nota in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie", con i relativi modelli, e l'allegata circolare prot. 436 in data 20 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con la relativa modulistica, inviati ai Vescovi con lettera del 21 febbraio 2024 (prot. n. 590/2024).

Nota e allegati sono disponibili in versione elettronica sul sito dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici al seguente link: <https://giuridico.chiesacattolica.it/nota-in-ordine-a-vicende-estintive-e-modificative-delle-parrocchie/>.

Si riportano di seguito:

- la Nota in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie;*
- i modelli allegati alla Nota;*
- la circolare del Ministero dell'Interno prot. 436 e la modulistica allegata.*

NOTA

IN ORDINE A VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DELLE PARROCCHIE

Principali norme di riferimento

Can. 121:

<<Se gli insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti>>

Can. 123:

<<Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri>>

Can. 515 § 2:

“Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il Consiglio presbiterale”.

Art. 19, 1° comma, l. 222/1985:

<<Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica [ora con decreto del Ministero dell'Interno, in forza dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 e dello “Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici”], udito il parere del Consiglio di Stato>> [l'art. 17, n. 26, l. 127/1997 ha abrogato le disposizioni legislative che prevedono l'obbligo del parere del Consiglio di Stato].

Art. 20 l. 222/1985:

“La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che soppriime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministero dell'Interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico (...)".

Le indicazioni pastorali e canoniche

L'Istruzione *"La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa"* a cura della Congregazione per il Clero, 20.07.2020, nel paragrafo VII.a dedicato a *"Come procedere all'erezione di un raggruppamento di parrocchie"* descrive alcuni strumenti previsti dal diritto canonico in ordine ai quali appare opportuno rendere alcune indicazioni operative al fine di consentire che gli stessi possano esplicare i loro effetti nell'ordinamento civile senza criticità giuridiche.

Gli strumenti esaminati dall'Istruzione sui quali appare opportuno soffermarsi sono:

- 1) l'incorporazione, mediante la quale una parrocchia confluisce in un'altra, venendo da essa assorbita, e perdendo la sua originaria individualità e personalità giuridica;
- 2) la fusione vera e propria, che dà vita a una nuova e unica parrocchia, con la conseguente estinzione delle parrocchie preesistenti e della loro personalità giuridica;
- 3) la divisione (o scissione) di una comunità parrocchiale in più parrocchie autonome, che vengono create ex novo;
- 4) la soppressione di parrocchie, che confluirà in una delle ipotesi precedenti.

La natura della fusione, della scissione e della soppressione di parrocchie

Sia l'incorporazione che la fusione propria realizzano una vicenda giuridica caratterizzata dalla continuità, nel senso che la parrocchia incorporante nella fusione per incorporazione subentra in tutte le posizioni giuridiche della parrocchia incorporata, così come la nuova parrocchia creata a seguito della fusione propria subentra in tutte le posizioni giuridiche delle parrocchie estinte.

Senza entrare nella difficile qualificazione giuridica di tale vicenda – e cioè se la stessa sia riconducibile ad una successione universale o ad una mera modificazione dell'assetto organizzativo dell'ente – si deve evidenziare che la connotazione della continuità delle posizioni giuridiche soggettive determina alcune immediate implicazioni e precisamente:

- a) non è necessario – essendo anzi non opportuno - indicare i rapporti obbligatori (ad esempio i rapporti di lavoro e i rapporti con i fornitori) e i diritti reali (ad esempio i beni mobili o immobili di proprietà) riferibili alla parrocchia incorporata o estinta, in quanto gli effetti della fusione operano automaticamente, sicché tutti i rapporti obbligatori sono assunti ex lege dalla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria, così come la proprietà di tutti i beni mobili

e immobili si trasferisce ex lege in favore della parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria;

- b) dalla continuità tra gli enti, che continuano ad esistere nell'ordinamento giuridico con un nuovo assetto organizzativo, consegue che non sono esercitabili prelievi agrarie, urbane o storico-artistiche, non si applicano norme urbanistiche sulla commerciabilità degli immobili, non serve certificato destinazione urbanistica per terreni, le procure non cessano, ecc.;
- c) non è possibile realizzare una fusione propria o impropria senza che l'intero complesso dei rapporti giuridici e patrimoniali si trasferisca alla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria; ne deriva la preclusione a realizzare fusioni nelle quali alcuni rapporti giuridici o alcuni beni della parrocchia incorporata o estinta siano devoluti ad un ente diverso dalla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria: tale particolare devoluzione, quindi, fuoriesce dagli effetti tipici della fusione, sicché, per la sua realizzazione, occorrerebbe adoperare altri strumenti giuridici (ad esempio atto di cessione a titolo oneroso o gratuito).

Anche la divisione (o scissione) realizza una vicenda giuridica caratterizzata dalla continuità, in quanto i rapporti giuridici preesistenti proseguono in capo all'ente al quale sono assegnate secondo quanto stabilito in sede di provvedimento di scissione. Con simmetria rispetto alla fusione, la scissione può realizzarsi mediante assegnazione dell'intero patrimonio della parrocchia scissa a uno o più parrocchie di nuova costituzione con estinzione della parrocchia scissa (cd. scissione propria) oppure mediante assegnazione di parte del patrimonio della parrocchia scissa a uno o più parrocchie di nuova costituzione senza estinzione della parrocchia scissa (cd. scissione parziale o impropria).

Differentemente dalla fusione e dalla scissione, la soppressione della parrocchia determina la cessazione dei rapporti giuridici alla stessa imputabili. Con il provvedimento di soppressione, quindi, l'autorità ecclesiastica dovrà provvedere alla devoluzione dei beni in favore di uno o più enti ecclesiastici, anche non parrocchie, nel rispetto delle relative norme canoniche. Dal punto di vista dell'ordinamento civile, realizzando la devoluzione conseguente alla soppressione una successione a titolo particolare, tutti i precedenti rapporti giuridici si estinguono, salvo che oggetto della devoluzione non sia un singolo bene o una singola posizione giuridica attiva o passiva ma un complesso organizzato di beni (ad esempio una azienda).

Considerato che la parrocchia è innanzitutto una comunità di fedeli (can. 515) che - come regola generale - ha carattere territoriale (can. 518), nel provvedimento di soppressione di una parrocchia dovrà necessariamente essere indicata l'assegnazione del territorio della parrocchia soppressa a una o più parrocchie, seppure trattasi di assegnazione che rileva esclusivamente dal punto di vista pastorale senza riflessi nell'ordinamento civile (quindi, ad esempio, non interferisce sulla devoluzione dei beni che sono allocati sulla parte di territorio oggetto della assegnazione).

Il decreto canonico

Nella richiamata Istruzione “*La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*” a cura della Congregazione per il Clero sono analiticamente descritte le procedure canoniche che devono essere seguite dal Vescovo, con puntuale indicazione delle cause che possono legittimare tale provvedimento, in particolare sottolineandosi:

- a) il Vescovo deve necessariamente consultare in merito il Consiglio presbiterale, nel rispetto della normativa canonica e in nome della doverosa corresponsabilità ecclesiale, condivisa a diverso titolo tra il Vescovo e i membri di tale Consiglio [46];
- b) il Vescovo dovrà emettere per ogni parrocchia che intenda eventualmente sopprimere un decreto specifico, corredato dalle motivazioni pertinenti [47];
- c) la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell’assetto urbanistico del territorio) [48];
- d) come condizione di legittimità dei provvedimenti di soppressione di parrocchie per unione estintiva occorre che i motivi a cui ci si riferisce siano direttamente e organicamente connessi con la comunità parrocchiale interessata e non con considerazioni generali, teoriche e “*di principio*” [48];
- e) ogni decisione deve essere adottata mediante formale decreto, redatto in forma scritta [49];
- f) è da considerare non conforme alla normativa canonica emanare un unico provvedimento, volto a produrre una riorganizzazione di carattere generale riguardante l’intera diocesi, una parte di essa o un insieme di parrocchie, attuata tramite un unico atto normativo, decreto generale o legge particolare [49];
- g) nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*” [50];
- h) nell’atto con cui si sopprime una parrocchia, infine, il Vescovo dovrà provvedere anche alla devoluzione dei suoi beni nel rispetto delle relative norme canoniche [50];
- i) a meno che non vi siano gravi ragioni contrarie, sentito il Consiglio presbiterale, occorrerà garantire che la chiesa della parrocchia soppressa continui a essere aperta per i fedeli [51].

Il decreto avente ad oggetto la fusione/scissione/soppressione potrà avere la pubblicità secondo la consuetudine diocesana, le cui modalità potranno essere eventualmente specificate nel decreto stesso.

È opportuno precisare che l'atto di fusione o di scissione è adottato con decreto assoggettato esclusivamente alla normativa canonica: il riferimento alle norme civili, quindi, ha rilievo esclusivamente al fine di dare efficacia al decreto stesso nell'ordinamento civile, non imponendo quest'ultimo ordinamento ulteriori condizioni di forma o di sostanza. Tuttavia, al fine di evitare disallineamenti tra l'ordinamento canonico e quello civile, è opportuno stabilire che il decreto di fusione/scissione/soppressione entri in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

In allegato sono offerti alcuni modelli di decreti, che ovviamente possono essere adattati e personalizzati in considerazione della specificità delle singole vicende.

L'efficacia civile

Dal punto di vista dell'ordinamento civile, l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222, regola l'efficacia civile sia della soppressione in senso proprio di un ente ecclesiastico, che dell'estinzione per altre cause, nel cui ambito vanno comprese anche le vicende relative alla fusione e alla scissione.

Secondo l'art. 19, 1° comma, l. 222/1985, ogni mutamento nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. L'art. 17, n. 26, l. 127/1997 ha abrogato le disposizioni legislative che prevedono l'obbligo del parere del Consiglio di Stato.

La procedura amministrativa è descritta nella Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno prot. 436 in data 20 febbraio 2024, la cui modulistica è stata elaborata di concerto con la Conferenza Episcopale Italiana.

Nel caso in cui le parrocchie coinvolte dalla fusione/scissione/soppressione siano proprietarie di cespiti, occorrerà provvedere alle formalità di trascrizione e voltura relative ai trasferimenti di intestazione degli immobili, essendo sufficienti per tale incombenza la copia del decreto ministeriale e gli estremi della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Per "copia" è ormai pacifico che si intenda una copia semplice e non autentica, ed è stato chiarito che sia necessario e sufficiente il decreto ministeriale senza che lo stesso venga depositato in atti di un notaio. È stato poi anche precisato che, contrariamente a quella che risulta essere la procedura ordinaria, in questa fattispecie non serve l'indicazione degli immobili, ma nella nota di trascrizione va indicato solo il soggetto contro (incorporato) e il soggetto a favore (istituto incorporante o nuovo istituto), come anche precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 300843/87.

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione/scissione si ritiene sia assoggettata a tassazione ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014).

La comunicazione di cui all'art. 59 del D.Lgs. 42/2004 è obbligatoria per gli immobili di interesse storico-artistico. Non sussiste il diritto di prelazione da parte dello Stato previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 42/2004.

Allegato 1 – Modello decreto soppressione

[1 – mod. decreto soppressione]

DIOCESI DI

Il Vescovo,

in relazione

alla parrocchia, sita in,

valutate

.....

[la soppressione di parrocchie è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....

[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, il parroco della parrocchia e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze della comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la soppressione della parrocchia
- 2) il territorio della parrocchia soppressa e la cura pastorale della comunità dei fedeli ivi costituita faranno capo alla parrocchia
- 3) la destinazione degli oneri riferibili alla parrocchia soppressa è stata previamente regolata ai sensi del can. 123, disponendosi che gli oneri residui sono così destinati.....;

4) i beni e i diritti patrimoniali della parrocchia soppressa sono, nel rispetto delle relative norme canoniche (cann. 120-123), così devoluti:

5) la chiesa della parrocchia soppressa perde le prerogative di chiesa parrocchiale e continua a essere aperta per i fedeli nel rispetto delle seguenti disposizioni

6) i registri parrocchiali della parrocchia soppressa sono conservati nella parrocchia che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 2 – Modello decreto trasformazione

[2 – mod. decreto trasformazione]

DIOCESI DI

Il Vescovo,

in relazione

alla parrocchia, sita in,

valutate

.....

[la trasformazione di parrocchie in ente chiesa è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....

[nei casi di trasformazione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”; sia attestata la funzione pastorale dell'ente che la stessa sia aperta al culto e non sia annessa ad altro ente ecclesiastico, se trattasi di chiesa ex conventuale e che abbia mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura]

sentiti

il consiglio presbiterale, e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

1) la trasformazione dell'ente parrocchia in ente chiesa con la denominazione di.....

- 2) l'ente chiesa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia
- 3) il territorio della parrocchia soppressa e la cura pastorale della comunità dei fedeli ivi costituita faranno capo alla parrocchia
- 4) i registri parrocchiali della ex-parrocchia, adesso ente chiesa sono conservati nella parrocchia che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 3 – Modello decreto fusione per incorporazione

[3 – mod. decreto fusione per incorporazione]

DIOCESI DI

Il Vescovo,

in relazione

alla parrocchia, sita in,

e alla parrocchia, sita in,

valutate

.....

[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....

[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la fusione della parrocchia mediante incorporazione nella parrocchia
- 2) la parrocchia [incorporante] subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia incorporata;
- 3) la chiesa della parrocchia incorporata continua a essere aperta per i fedeli;

4) i registri parrocchiali della parrocchia incorporata sono conservati nella parrocchia che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 4 – Modello decreto fusione per incorporazione
e nuova denominazione

[4 – mod. decreto fusione per incorporazione e nuova denominazione]

DIOCESI DI

Il Vescovo,

in relazione

alla parrocchia, sita in,

e alla parrocchia, sita in,

valutate

.....

[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....

[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al "*bene delle anime*"]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

- 1) la fusione della parrocchia mediante incorporazione nella parrocchia che assumerà la nuova denominazione.....
- 2) la parrocchia [incorporante] subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alla parrocchia incorporata;
- 3) la chiesa della parrocchia incorporata continua a essere aperta per i fedeli;

4) i registri parrocchiali della parrocchia incorporata sono conservati nella parrocchia che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....

Allegato 5 – Modello decreto fusione propria

[5 – mod. decreto fusione propria]

DIOCESI DI

Il Vescovo,

in relazione

alla parrocchia, sita in,

e alla parrocchia, sita in,

valutate

.....

[la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia; non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (*ad esempio, la consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio*)]

ritenuto

.....

[nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione; le ragioni dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “*bene delle anime*”]

sentiti

il consiglio presbiterale, i parroci delle parrocchie e le risultanze delle consultazioni con significative rappresentanze delle comunità dei fedeli [esempio: consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici];

visto

il can. 515 § 2 del Codice di Diritto Canonico,

decreta

1) la fusione mediante soppressione della parrocchia e della parrocchia con contestuale erezione di nuova parrocchia denominata, con sede in

2) la parrocchia “.....” subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale e salvaguardando la volontà dei fondatori, degli offerenti e i diritti acquisiti, comunque riferibili alle parrocchie soppresse;

- 3) parroco della parrocchia è
- 4) le chiese della parrocchia soppressa continuano a essere aperte per i fedeli;
- 5) i registri parrocchiali delle parrocchie soppresee sono conservati nella parrocchia che ne curerà le relative certificazioni.

Il presente decreto, al quale sarà data pubblicità secondo la consuetudine diocesana, entrerà in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

.....

Luogo.....

Data.....



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, 20 FEB 2024

AI PREFETTI

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA

ROMA

OGGETTO: Procedimenti per il riconoscimento civile di modificazioni, accorpamenti e soppressioni di Parrocchie. Indicazioni e modulistica di riferimento elaborata di concerto con la Conferenza episcopale italiana.

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si occupa del corretto esercizio del diritto di libertà religiosa, contemplato dall'art. 19 della Costituzione. Tale diritto si declina in concreto attraverso un costante e fruttuoso rapporto di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, secondo i criteri dettati dalla stessa Carta costituzionale agli artt. 7 e 8, nel rispetto del principio di laicità espresso dalla Consulta fin dalla sentenza n. 203 del 1989 non in termini di indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, quanto invece come garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Nell'ambito dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose assume un ruolo centrale la disciplina per il riconoscimento da parte dell'ordinamento statale degli enti ecclesiastici cattolici e degli enti di culto di altre confessioni: la materia per la sua importanza è espressamente presa in considerazione dalla legislazione di attuazione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, nonché nelle leggi di recepimento delle intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la normativa di riferimento si rinviene nella legge 20 maggio 1985, n. 222, che prevede che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche anche per l'ordinamento giuridico statale ("agli effetti civili"), attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno che ne autorizza quindi l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura ove l'ente ha sede. L'istanza di avvio del relativo procedimento va presentata infatti presso la competente Prefettura, che ne cura l'istruttoria in ambito locale, raccogliendo e valutando la documentazione fornita all'uopo dall'autorità ecclesiastica, in particolare dalle Cancellerie vescovili. Allo stesso modo, ogni vicenda significativa che investa l'ente ecclesiastico, in termini di modificazione sostanziale, fusione o estinzione, deve essere recepita attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della citata legge n. 222/85. In questo senso, la Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n. 111, resta in materia un utile e pratico strumento per le Prefetture, ove verificare tutti gli elementi richiesti nelle diverse fattispecie.

La prassi degli ultimi anni ha registrato un notevole incremento dei procedimenti di riordino e razionalizzazione di enti ecclesiastici già esistenti, in particolare delle Parrocchie, attraverso opportune azioni di accorpamenti, fusioni o estinzioni, secondo le diverse circostanze. Le scelte nel merito in ordine agli enti parrocchiali competono unicamente alla libera determinazione dell'autorità ecclesiastica, che deve tuttavia richiedere il riconoscimento "agli effetti civili" di tali modificazioni, di modo che la situazione che risulti dai registri delle persone giuridiche presso le Prefetture corrisponda al reale stato di fatto.

In questo senso, il legale rappresentante dell'ente (parroco o amministratore parrocchiale) è tenuto a presentare apposita istanza in Prefettura evidenziando tutte le modifiche che eventualmente intercorrano nell'organizzazione e nella struttura della Parrocchia. La relativa istanza deve essere peraltro sempre corredata dal decreto del Vescovo diocesano che dispone la modificazione nel singolo caso concreto. E' importante evidenziare come il provvedimento vescovile deve sempre espressamente disporre anche in ordine alla successione patrimoniale dei beni implicati nella vicenda.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Per venire incontro alle esigenze sempre maggiori manifestate dal territorio su questa tematica, che può comportare una indubbia complessità in particolare nelle fattispecie che si presentano per la prima volta in alcuni ambiti territoriali, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e l'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana, in un rapporto di reciproca collaborazione, hanno intrapreso un comune percorso di analisi e approfondimento degli aspetti con implicazioni di maggiore complessità, che si vengono a presentare nei processi di riorganizzazione, fusione e soppressione di Parrocchie. In questo senso, è stata predisposta la apposita allegata modulistica che, pur nel rispetto del principio di libertà delle forme, rappresenta un valido e utile riferimento per gli operatori e per gli utenti.

Il comune intendimento, maturato d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, è quello per cui la modulistica elaborata possa offrire un supporto tecnico adeguato per rispondere efficacemente ad una esigenza sempre più sentita a seguito delle crescenti richieste dei territori su questi temi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Laura Lega

Allegato 6b – Circolare Ministero Interno prot. 436 – modulistica allegata

Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. degli affari dei culti - AOO CULTI - 0644.0643/0014 - Protocollo 0000436/2002/2024 - ACC

Mod. 1 – Soppressione Parrocchia

Prot. n. _____ del _____ (1)

ALLA PREFETTURA DI _____ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione
del Fondo edifici di culto
Ufficio I – Culto cattolico
Pec: direzione.culti@pecdlei.interno.it

OGGETTO: Soppressione della Parrocchia _____ (3)

in _____ (4) Prov. _____ (5)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alla soppressione della Parrocchia in oggetto.

_____, (6)
li _____ (7)

Firma (8)

Allegato:
- Decreto canonico che dispone la soppressione della Parrocchia (9).

Mod. 1 - Soppressione Parrocchia

Mod. 01 - SOPPRESSIONE DI PARROCCHIA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia
- (6) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (7) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (8) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (9) Il decreto canonico deve indicare:
 - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia soppressa
 - b) quale/i ente/i succede/succedono in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia soppressa (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia è priva di patrimonio)

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione della Parrocchia nel registro delle persone giuridiche.

Mod. 2 - Mutamento in Ente Chiesa

Prot. n. _____ del _____ (1)

ALLA PREFETTURA DI

_____ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione
del Fondo edifici di culto
Ufficio I - Culto cattolico
Pec: direzione.culti@pecdici.interno.it

Applicare marca
da bollo da €. **16,00**

OGGETTO: Mutamento della Parrocchia

_____ (3)

in _____ (4) Prov. _____ (5)

in ente Chiesa con la denominazione di _____

_____ (6)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alla modificazione del modo di esistenza dell'ente in oggetto.

_____ (7),

li _____ (8)

Firma (9)

+ Nihil Obstat (10)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (11).
- Dichiarazione dell'Ordinario diocesano che attesti la funzione pastorale dell'ente, che la chiesa è aperta al culto e non è annessa ad altro ente ecclesiastico, se trattasi di chiesa ex conventuale e che ha sufficienti mezzi per la manutenzione e l'ufficiatura.
- Prospetti economici degli ultimi tre anni (12).

Mod. 2 - Mutamento in Ente Chiesa

Mod. 02 – MUTAMENTO DELLA PARROCCHIA IN ENTE CHIESA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia
- (6) Indicare la denominazione esatta che assume il nuovo ente Chiesa
- (7) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (8) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (9) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (10) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (11) Il decreto canonico deve indicare:
 - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia
 - b) che l'ente Chiesa succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente
- (12) I prospetti economici devono contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite per ciascuno degli ultimi tre anni o dell'eventuale diverso minor periodo di esistenza dell'ente

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione della Parrocchia nel registro delle persone giuridiche.

Mod. 3 - Fusione per incorporazione

Prot. n. _____ del _____ (1)

ALLA PREFETTURA DI

_____ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione
del Fondo edifici di culto
Ufficio I - Culto cattolico
Pec: direzione.culti@pecdici.interno.it

Applicare marca
da bollo da €. **16,00**

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Parrocchia

_____ (3)

in _____ (4) Prov. _____ (5)

nella Parrocchia

_____ (6)

in _____ (7) Prov. _____ (8)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

_____ (9),

li _____ (10)

Firma (11)

+ Nihil Obstat (12)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (13).

Mod. 3 - Fusione per incorporazione

Mod. 03 – FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PARROCCHIE

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia incorporante è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporata
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (6) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporante
- (7) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (9) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (10) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (11) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia incorporante; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (12) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (13) Il decreto canonico deve indicare:
 - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia incorporata
 - b) che la Parrocchia incorporante succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia incorporata (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia incorporata è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente)

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie coinvolte nella fusione.

Mod. 04 - Fusione e nuova denominazione

Prot. n. _____ del _____ (1)

ALLA PREFETTURA DI

_____ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione
del Fondo edifici di culto

Ufficio I - Culto cattolico

Pec: direzione.culti@pecdci.interno.it

Applicare marca
da bollo da €.
16,00

OGGETTO: Fusione per incorporazione della Parrocchia

_____ (3)

in _____ (4) Prov. _____ (5)

nella Parrocchia

_____ (6)

in _____ (7) Prov. _____ (8)

che assume la nuova denominazione di Parrocchia

_____ (9)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

_____ (10),

li _____ (11)

Firma (12)

+ Nihil Obstat (13)

Allegati:

- Decreto canonico che dispone il mutamento (14).

Mod. 04 - Fusione e nuova denominazione

Mod. 04 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE PARROCCHIE E CAMBIO DENOMINAZIONE

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove la Parrocchia incorporante è iscritta nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporata
- (4) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporata
- (6) Indicare la denominazione esatta della Parrocchia incorporante
- (7) Indicare il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della Parrocchia incorporante
- (9) Indicare la nuova denominazione che assume la Parrocchia incorporante e seguito dell'incorporazione
- (10) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (11) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (12) Sottoscrizione del legale rappresentante della Parrocchia incorporante. Ove presente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (13) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (14) Il decreto canonico deve indicare:
 - a) come è ridefinito il territorio che costituiva la circoscrizione della Parrocchia incorporata
 - b) che la Parrocchia incorporante succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia incorporata (oppure specificare in alternativa che la Parrocchia incorporata è priva di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente).

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie coinvolte nella fusione.

Mod. 5 - Soppressioni e nuova erezione

Prot. n. _____ del _____ (1)

ALLA PREFETTURA DI

_____ (2)

E p.c. AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione
del Fondo edifici di culto

Ufficio I - Culto cattolico

Pec: direzione.culti@pecdici.interno.it

Applicare marca
da bollo da €. **16,00**

OGGETTO: Soppressione della Parrocchia

_____ (3)

in _____ (4) Prov. _____ (5)

e soppressione della Parrocchia

_____ (6)

in _____ (7) Prov. _____ (8)

ed erezione della nuova Parrocchia

_____ (9)

in _____ (10) Prov. _____ (11)

Ai fini dell'ottenimento di efficacia civile mediante le debite iscrizioni nel registro delle persone giuridiche tenuto presso codesta Prefettura, si comunica che l'Ordinario diocesano ha provveduto alle modificazioni di cui all'oggetto.

_____ (12),

li _____ (13)

Firma (14)

+ Nihil Obstat (15)

Allegati:

- Decreto/i canonico/i che dispone/dispongono le soppressioni e la nuova erezione (15).

Mod. 5 – Soppressioni e nuova erezione

Mod. 05 – SOPPRESSIONE DI PARROCCHIE E CONTESTUALE EREZIONE DI NUOVA PARROCCHIA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Indicare, ove presente, numero di protocollo e data della pratica da parte dell'ente che presenta l'istanza
- (2) Indicare la Prefettura del luogo ove le Parrocchie coinvolte sono iscritte nel registro delle persone giuridiche
- (3) Indicare la denominazione esatta della prima Parrocchia soppressa
- (4) Indicare il Comune sede della prima Parrocchia soppressa
- (5) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della prima Parrocchia soppressa
- (6) Indicare la denominazione esatta della seconda Parrocchia soppressa
- (7) Indicare il Comune sede della seconda Parrocchia soppressa
- (8) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della seconda Parrocchia soppressa
- (9) Indicare la denominazione esatta della nuova Parrocchia eretta
- (10) Indicare il Comune sede della nuova Parrocchia eretta
- (11) Indicare la sigla della Provincia in cui ricade il Comune sede della nuova Parrocchia eretta
- (12) Indicare il luogo in cui viene sottoscritta l'istanza
- (13) Indicare la data in cui viene sottoscritta l'istanza
- (14) Sottoscrizione del legale rappresentante della nuova Parrocchia eretta; ove esistente aggiungere anche il timbro dell'ente.
- (15) Sottoscrizione dell'Ordinario diocesano
- (16) Il/I decreto/i canonico/i deve/devono indicare:
 - a) la soppressione della prima Parrocchia;
 - b) la soppressione della seconda Parrocchia;
 - c) l'erezione della nuova Parrocchia;
 - d) la ridefinizione dei confini della circoscrizione parrocchiale;
 - e) che la nuova Parrocchia eretta succede in tutti i rapporti attivi e passivi alle Parrocchie sopresse (oppure specificare in alternativa che le Parrocchie sopresse sono prive di patrimonio o che i relativi beni sono devoluti ad un altro ente).

AVVERTENZA PER LA PREFETTURA:

Al Ministero, insieme alla documentazione presentata dall'ente, deve essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di ciascuna delle Parrocchie sopresse.